



Regione Siciliana

Città di Modica

OGGETTO: Accordo Quadro con Unico Operatore per lavori di ripristino delle varie criticità, verificatesi in diversi immobili di competenza comunale, a causa degli eventi calamitosi dei gg. 14 e 15 Ott. 2018.

IMPORTO: € 50.000,00

Tavola:

2

CAPITOLATO D'ONERI

Data:

Elaborato:

Scala:

I Progettisti: geom. Carmelo Amore

geom. Salvatore Spadola

Istr. Tecnico Rosario Alceci

Spazio per pareri e visti

Città di Modica

X Settore

Visto il presente progetto, con riferimento alla validazione del 23 OTT. 2018

e al parere n° 453 del 23 OTT. 2018

con le condizioni in esso contenute

SI APPROVA

ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 12 del 12/07/2011

Modica li 23 OTT. 2018

IL R.U.P.
geom. Giorgio Scollo

Art. 1 – OGGETTO, DEFINIZIONE E CONDIZIONI GENERALI DELL'APPALTO

Il presente Capitolato d'Oneri disciplina l'Accordo Quadro, di cui all'art. 54, comma 3 del Decreto Legislativo 18/4/2016, n. 50, per **Accordo quadro con unico operatore per lavori di ripristino delle varie criticità, verificatesi in diversi immobili di competenza comunale, a causa degli eventi calamitosi dei gg. 14 e 15 Ott. 2018.**

L'Accordo ha per oggetto le condizioni generali di contratto tra Comune e Impresa nell'ambito delle quali, per l'esecuzione di tutti i lavori, di qualsivoglia entità, si procederà successivamente a specifiche disposizioni, ordini di lavoro ovvero ordini di servizio, secondo specifiche necessità manutentive, d'uso e di conservazione degli immobili succitati, che l'Impresa è obbligata ad eseguire nei limiti dell'importo contrattuale di cui all'articolo 2.

Gli interventi si esplicheranno anche in condizioni di somma urgenza, saranno contabilizzati, di norma, a misura, e faranno seguito o meno a formali preventivi predisposti dall'Impresa stessa, con oneri a proprio carico, sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione, con dettaglio adeguato alla natura ed alle caratteristiche delle opere a farsi, approvati dalla direzione lavori e visti del RUP, secondo il livello di definizione all'uopo dagli stessi prescritto, anche in riferimento agli obblighi di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 9/4/2008, n. 81.

Gli elementi tecnico - prestazionali delle lavorazioni oggetto dell'Accordo sono precisati nei successivi articoli e nell'elenco dei prezzi unitari.

Gli interventi:

- Potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro prevista nell'elenco prezzi unitari inerente alla finalità del contratto, ovvero a categorie di lavoro analoghe;
- Richiederanno l'opera di maestranze specializzate e generiche di qualsiasi tipo e l'impiego delle relative attrezzature tecniche coerenti con la tipologia delle lavorazioni;
- devono essere eseguiti dall'Impresa a regola d'arte nel rispetto degli ordini e delle disposizioni di servizio che saranno impartiti dalla D.L. nonché delle prescrizioni tecniche ed operative coerenti con ogni singola lavorazione.

In ogni singolo intervento sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a garantire la realizzazione degli stessi a regola d'arte e, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Capitolato d'Oneri.

L'Impresa deve utilizzare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi e assicurare, in ogni caso, un intervento tempestivo sui luoghi oggetto dei lavori.

Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori ammonta a **€ 39.700,00**

L'importo totale di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art. 100, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., somme che non sono soggette a ribasso d'asta.

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 per la verifica di congruità dell'offerta.

Il suddetto importo stimato non é, comunque, vincolante per il Comune che sarà tenuto esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dalla D.L. e regolarmente eseguiti dall'Impresa.

Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell'Accordo rimarranno, pertanto, nella disponibilità del Comune che non sarà tenuto a corrispondere all'Impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo.

Il Comune si riserva la facoltà di estendere l'importo contrattuale nei limiti di un quinto dell'importo di affidamento e l'Impresa è obbligata ad evadere tale richiesta agli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali.

Art. 3 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi di manutenzione che formano oggetto dell'Accordo attengono all'esecuzione di lavori edili in genere, comprensivi degli interventi di riparazione e/o di ripristino funzionale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo :

- scavi, rilevati, rinterri, aggettamenti, trasporti, demolizioni e rimozioni;
- conglomerati cementizi semplici e armati;
- murature e tramezzi;
- solai, coperture e soffitti;
- vespai, riempimenti e massetti;
- opere da lattoniere e in ferro;
- impermeabilizzazioni, isolanti, coibenti, lastricati solari, copertine di coronamento;
- pavimentazioni, rivestimenti e marmi;
- intonaci, tinteggiature e verniciature;
- infissi ed accessori, opere da vetraio, porte e vetrate resistenti al fuoco;
- giunti e coprigiunti, condotti, canne fumarie;
- interventi di ripristino delle strutture in c.a.

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori da eseguire saranno indicati e precisati all'atto del perfezionamento di ogni singolo Ordine di Lavoro, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

Il Comune si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre in corso d'opera, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di maggior compenso o indennizzo oltre il pagamento del lavoro eseguito.

Art. 4 - CATEGORIE RELATIVE ALLE LAVORAZIONI

Lavori edili - **Categoria OG1e** analoghe

Art. 5 - TIPOLOGIA DEL CANTIERE

Nella previsione progettuale il cantiere non rientra nelle ipotesi di cui all'art. 99, comma 1, lettere a) e c) del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni per cui non sussistono i presupposti per l'applicazione dei disposti dell'art. 100 del predetto decreto legislativo (**unica Impresa con entità uomini/giorno<200**).

Art. 6 - DISCIPLINA DELL'APPALTO

L'appalto è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti nella Regione Siciliana per gli appalti di opere pubbliche, dalla normativa tecnica afferente i lavori oggetto di affidamento nonché di ogni altra normativa in materia vigente o che potrà anche essere emanata nel periodo di vigenza del contratto.

Art. 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del contratto:

- il presente Capitolato d'Oneri con Elenco Prezzi;
- il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) e il Piano Operativo di Sicurezza (POS), della cui redazione è onerata l'Impresa appaltatrice.

Si intendono espressamente richiamate tutte le leggi e le norme che disciplinano l'appalto e nello specifico il Prezzario Regionale, anno 2018, pubblicato nella 08.01.2018 n°1/Gab..

Art. 8 - INVARIABILITÀ DEL PREZZO - ELENCO PREZZI

I prezzi in base ai quali, dedotto il ribasso d'asta, saranno pagati i lavori sono quelli riportati dal Prezzario Regionale, Regione Sicilia anno 2018 e quelli di cui all'art. 55 del presente capitolato. Essi sono comprensivi di:

a) materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera;

b) operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire, a piè d'opera, operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;

c) lavori: le spese per la completa esecuzione, a regola d'arte, di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori compresi nell'opera.

I prezzi di contratto, si intendono accettati dall'Impresa e sono comprensivi di quanto necessario e di tutti gli oneri diretti ed indiretti che l'Impresa dovrà sostenere per il compimento del lavoro, anche se non esplicitamente richiamati nell'elenco dei prezzi e restano invariabili per tutta la durata dell'appalto.

Art. 9 - LAVORI IN ECONOMIA

Gli eventuali lavori in economia, che dovessero rendersi indispensabili, possono essere eseguiti solo nei limiti impartiti dal Direttore dei Lavori e saranno soggetti a ribasso d'asta.

L'effettiva liquidazione dei lavori in economia è condizionata alla presentazione di appositi fogli di registrazione, giornalmente rilasciati dal Direttore dei Lavori, con l'indicazione delle lavorazioni eseguite e sarà effettuata con le stesse modalità fissate per la contabilizzazione dei lavori.

Art. 10 - NUOVI PREZZI

Qualora sarà necessario formulare nuovi prezzi, il Direttore dei Lavori procederà alla definizione degli stessi sulla base dei seguenti criteri (art. 106, comma 3 del D.Lgs. n° 50/2016):

- deducendoli per assimilazione dal prezzario regionale;
- applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per le quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari di capitolato ovvero dedotti dai prezzi correnti di mercato o in mancanza da listini ufficiali o dai listini della locale camera di commercio;
- aggiungendo all'importo così determinato una percentuale per le spese relative alla sicurezza;
- aggiungendo ulteriormente la percentuale del 13,64 per spese generali e, quindi, la percentuale del 10 per cento per utile dell'Impresa.

La definizione dei nuovi prezzi dovrà avvenire in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Impresa e dovrà essere approvata dal R.U.P.; qualora i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, il R.U.P. dovrà sottoporli all'approvazione dell'Ente Comune.

Qualora l'Impresa non dovesse accettare i nuovi prezzi così determinati, l'ente appaltante potrà ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni previste.

Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi il Direttore dei Lavori procederà alla contabilizzazione dei lavori eseguiti, salva la possibilità per l'Impresa di formulare, a pena di decadenza, entro 15 giorni dall'avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente o di chiedere la risoluzione giudiziaria della controversia.

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d'asta.

Art. 11 - CONDIZIONI DELL'APPALTO

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto ed indicati dal presente capitolato l'Impresa dichiara:

- a) di avere conoscenza della tipologia di opere da eseguire, dei siti interessati dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso;
- b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;
- c) di aver valutato tutti i potenziali approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

L'Impresa non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Con l'accettazione dei lavori l'Impresa dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi e nella piena applicazione della specifica normativa richiamata al punto c) del presente articolo.

Art. 12 - CAUZIONI

Per la partecipazione alla gara è richiesta una garanzia provvisoria, da costituirsi per l'importo e con le modalità previste dall'art. 93, del D.Lgs. n° 50/2016.

La cauzione definitiva deve essere costituita in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 103, del D.Lgs. n° 50/2016 e resta disciplinata da quanto ivi specificato.

Art. 13 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE CONTRO TERZI

L'Impresa, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016, è obbligata, prima della stipula del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da

qualsiasi causa determinati, fatti salvi quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, con un massimale pari a **€ 39.700,00** e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi, con un massimale di **€ 1.000.000,00**

La polizza deve coprire l'intero periodo dei lavori fino al termine previsto per l'emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi.

La polizza deve specificamente contenere l'indicazione che **tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti del Comune autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.**

L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall'Impresa a titolo di premio non comporta inefficacia della garanzia.

La garanzia assicurativa prestata dall'Impresa copre, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e/o subfornitrici.

Art. 14 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE INDENNITARIA DECENNALE

Non dovuta.

Art. 15 - STIPULA DEL CONTRATTO

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva la stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n° 50/2016, ha luogo entro i successivi sessanta giorni. (Trattandosi di Accordo Quadro, di cui all'art. 54 del D.Lgs. n° 50/2016, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del predetto art. 32).

Art. 16 - GARANZIE

Salvo il disposto dell'art. 1669 del Codice Civile e le eventuali prescrizioni del presente Capitolato per lavori particolari, l'Impresa si impegna a garantire il Comune per la durata di due anni dalla data del verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati.

Per lo stesso periodo l'Impresa si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, queste verranno trasferite al Comune.

A garanzia dell'osservanza, da parte dell'Impresa, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori sarà operata, sull'importo netto progressivo dei lavori, una **ritenuta dello 0,50 per cento**. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale e dopo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti indicati non abbiano comunicato al Comune eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del R.U.P.

Art. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato, a pena di nullità, la cessione del contratto a terzi (art. 105, comma 1, D.Lgs. n° 50/2016).

Art. 18 - SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI

Il subappalto e i subcontratti sono autorizzabili e consentiti secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n° 50/2016.

L'Impresa, comunque, resterà ugualmente la sola ed unica responsabile dei lavori subappaltati.

Art. 19 - CONSEGNA DEI LAVORI

Il termine fissato per la consegna dei lavori (con l'emissione del primo ordine di lavori o di servizio) è di **45 (quarantacinque) giorni** dalla data di stipula del contratto come da prassi consolidata.

Art. 20 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

L'Impresa non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori.

E' ammessa la sospensione dei lavori disposta dalla D.L. ai sensi all'art. 107 D.Lgs. n° 50/2016.

Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Impresa alcun compenso o indennizzo purché limitata, o limitata nel complesso se più di una, ad un periodo di tempo inferiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori e comunque inferiore a mesi sei.

Nel caso la sospensione avesse durata più lunga, l'Impresa potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza oneri. Se il Comune si oppone allo scioglimento del contratto, l'Impresa ha diritto al rimborso dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Non sono considerate sospensioni le soste lavorative legate agli andamenti stagionali sfavorevoli all'esecuzione dei lavori.

Durante i periodi di sospensione sono a carico dell'Impresa gli oneri di guardiania e manutenzione delle opere e delle apparecchiature installate o magazzinate in cantiere.

Art. 21 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori oggetto dell'Accordo sono raggruppati in quattro categorie d'intervento, suddivise in distinte priorità e devono essere effettuati su espresso ordine della D.L. secondo quanto di seguito specificato:

- **priorità 1: lavoro in emergenza** : affidato tramite comunicazione verbale, telefonica o trasmessa a mezzo fax, e successivamente confermato con formale disposizione; i lavori affidati con tale modalità devono essere eseguiti immediatamente e con assoluta priorità su qualsiasi altro lavoro, in qualsiasi condizione operativa e anche in orario diverso da quello normale di lavoro, ivi compreso l'orario notturno e/o quello festivo;
- **priorità 2: lavoro urgente**: affidato con disposizione formale a mezzo fax ed iniziato entro le 12 ore dalla data ed ora della relativa comunicazione;
- **priorità 3: lavoro ordinario**: affidato tramite formale disposizione ed iniziato entro giorni 7 (sette) dalla data della relativa comunicazione;
- **priorità 4: lavoro programmato**: affidato tramite formale disposizione e individuato secondo le esigenze e le priorità stabilite dal Comune che definisce, di concerto con l'Impresa, i tempi e i modi di esecuzione degli stessi.

Qualunque sia la priorità di affidamento, i lavori saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione con i prezzi di contratto senza che l'Impresa abbia diritto a maggiori o diversi compensi in ragione dell'emergenza o dell'urgenza.

Il Comune ha facoltà di richiedere all'Impresa più interventi in contemporanea fino ad un massimo di tre.

La D.L. potrà introdurre variazioni ai lavori ordinati senza che per ciò l'Impresa possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di sorta oltre i pagamenti che gli sono dovuti.

L'Impresa designa un referente tecnico al quale la Direzione dei Lavori potrà fare riferimento per qualsiasi necessità.

Inoltre, l'Impresa dovrà:

- istituire nel territorio comunale, oltre che nel luogo della Sede Sociale, un ufficio recapito munito di telefono e di personale preposto alla ricezione di "ordini" durante le ore lavorative, nonché, provvisto di segreteria telefonica e fax, funzionante per le tutte le restanti ore (compreso domenicali e festivi);
- indicare un recapito telefonico per conferire (in casi eccezionali e per eventuali richieste di interventi urgenti ed indifferibili) nelle ore serali e nei giorni festivi senza ulteriore aggravio di spesa per il Comune;
- indicare, per tutta la durata dell'appalto, un proprio referente per il ritiro degli ordinativi di lavoro e per disporre con la massima rapidità i lavori urgenti come precedentemente stabilito.

I lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della destinazione d'uso degli immobili oggetto degli interventi. L'Impresa dovrà, quindi, prevedere:

- particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività istituzionali;
- la possibilità che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in più fasi;
- la possibilità di dover attendere la disponibilità dei locali.

L'Impresa ha l'obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle attività istituzionali che si svolgono nell'immobile interessato, ancorché ciò non risulti conveniente per l'Impresa stessa, che, in ogni caso, non avrà diritto ad alcun tipo di indennizzo oltre il pagamento del prezzo di contratto.

Art. 22 - DURATA DELL'APPALTO

L'Accordo ha la durata di **giorni 365 (trecentosessantacinque)**, naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data di consegna da effettuare con le modalità e i tempi di cui all'art. 19 del presente Capitolato.

Per l'esecuzione o il completamento di lavori richiesti con disposizioni di servizio emessi entro il termine di durata del contratto la scadenza del contratto stesso deve intendersi prorogata fino alla scadenza del termine utile indicato nelle predette disposizioni di servizio. Detta protrazione di tempo non darà titolo all'Impresa per avanzare pretese di compensi o indennizzi di sorta se non il pagamento del lavoro ai prezzi di capitolato.

L'ente appaltante si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dei rapporti contrattuali prima della decorrenza dei termini nel caso in cui sia stato utilizzato l'intero importo contrattuale.

Art. 23 - PREMIO DI ACCELERAZIONE

Non è previsto alcun premio di accelerazione.

Art. 24 - PENALI

In caso di ritardato inizio dei lavori sarà applicata una penale giornaliera dell'1 per mille dell'importo contrattuale, oltre i maggiori danni documentati.

In caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori, rispetto al termine fissato nella disposizione/ordinativo/ordine di servizio, **sarà applicata una penale giornaliera dell'1 per mille dell'importo netto contrattuale**, oltre i maggiori danni documentati.

Qualora il ritardo dovesse protrarsi ingiustificatamente il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto con le modalità di cui agli artt. 108 e 109 del D.Lgs. n° 50/2016.

L'importo della penale sarà portato in detrazione nel primo certificato di acconto successivo all'accertamento del ritardo (restando salva ogni altra azione risarcitoria da parte del Comune) qualora, motivatamente, l'Impresa non ne chieda la disapplicazione.

Non hanno alcuna rilevanza le cause determinanti ritardo nell'andamento dei lavori, salvo i ritardi per forza maggiore o d'ordine dell'Autorità. Inoltre, a giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate con i relativi ordini di servizio, l'Impresa non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se non abbia tempestivamente denunciato al Comune il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

Art. 25 - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Ad avvenuta l'ultimazione dei lavori relativi a ciascuna disposizione/ordinativo/ordine di servizio, l'Impresa ne darà comunicazione alla D.L. che procederà con immediatezza alle necessarie operazioni di verifica dei lavori eseguiti in contraddittorio con l'Impresa, redigendone, se del caso, apposito verbale.

A conclusione dell'ultimo intervento ordinato sarà redatto il certificato di ultimazione lavori riepilogativo dei termini di ultimazione assegnati per l'esecuzione degli interventi disposti nel periodo di vigenza del contratto.

Art. 26 - PROROGHE

L'Impresa, qualora per cause alla stessa non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori entro i termini assegnati, potrà chiedere una proroga formulando la richiesta con congruo anticipo rispetto alla scadenza stabilita.

La risposta è resa dal R.U.P., sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 27 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione sarà emesso dal Direttore dei Lavori entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori di cui all'art. 25 del presente Capitolato ed è confermato dal R.U.P..

Il certificato dovrà descrivere le operazioni di verifica effettuate, le risultanze dell'esame dei documenti contabili, delle prove sui materiali e tutte le osservazioni utili a descrivere le modalità con cui l'Impresa ha condotto i lavori, eseguito le eventuali indicazioni del Direttore dei Lavori e rispettato le prescrizioni contrattuali.

Con il certificato di regolare esecuzione il Direttore dei Lavori dovrà dichiarare la collaudabilità delle opere, le eventuali condizioni per poterle collaudare e i provvedimenti da prendere qualora le opere non siano collaudabili.

Art. 28 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Impresa.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e il collaudo e salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art.1669 del Codice Civile, l'Impresa è quindi garante delle opere e delle forniture seguite.

Art. 29 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'Impresa ha l'obbligo di adottare ogni necessaria misura e provvedimento per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto. Restano, pertanto, a suo totale carico i consequenziali oneri e le spese per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'Impresa non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

L'Impresa è tenuta a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.

Nessun compenso o indennizzo sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Impresa stessa o dei suoi dipendenti.

Non saranno, altresì, considerati danni di forza maggiore, che dovranno perciò essere ripristinati a cura e spese dell'Impresa, i riempimenti di scavi derivanti da piogge, smottamenti o scoscendimenti di pareti.

I danni di forza maggiore saranno accertati e l'Impresa dovrà denunciare al Direttore dei Lavori, entro tre giorni dal verificarsi dell'evento, il fatto a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Il Direttore dei Lavori, appena ricevuta la denuncia, dovrà redigere un verbale di accertamento che riporti:

- lo stato dei luoghi e delle cose prima e dopo il danno subito;
- le cause dei danni specificando l'eventuale causa di forza maggiore;
- le azioni e misure eventualmente prese preventivamente dall'Impresa o la conseguente negligenza dello stesso con l'indicazione del soggetto direttamente responsabile;
- lo stato di effettiva osservanza delle precauzioni di carattere generale e delle eventuali prescrizioni del Direttore dei Lavori.

Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, l'Impresa non potrà sospendere o rallentare autonomamente l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, su precise istruzioni del Direttore dei Lavori, fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti.

L'indennizzo, per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal contratto d'appalto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Art. 30 - CONTABILITÀ DEI LAVORI

I lavori oggetto dell'Accordo saranno remunerati, di norma, a misura e saranno contabilizzati secondo gli ordinari sistemi regolamentari.

Il Direttore dei Lavori provvederà ad una contabilizzazione specifica per ciascun intervento, fermo restando il raggiungimento dell'importo minimo stabilito per la liquidazione dello stato di avanzamento.

I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:

- i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
- le liste settimanali;
- il registro di contabilità;
- il sommario del registro di contabilità;
- gli stati di avanzamento dei lavori;
- i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- il conto finale e la relativa relazione.

I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati di avanzamento dei lavori e il conto finale dovranno essere firmati dal Direttore dei Lavori.

I libretti delle misure, le liste settimanali, il registro di contabilità e il conto finale sono firmati dall'Impresa o da un suo rappresentante formalmente delegato.

I certificati di pagamento e la relazione sul conto finale sono firmati dal R.U.P..

Art.31 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

In corso d'opera saranno corrisposti all'Impresa pagamenti in acconto per importi netti di lavori eseguiti non inferiori a **€ 8.000,00 (Euro ottomila/00)** al lordo della ritenuta dello 0,50%; detto importo può essere raggiunto anche in base alla percentuale di avanzamento dei lavori appaltati a corpo.

L'ultimo pagamento in acconto sarà emesso qualunque sia il suo ammontare.

Il certificato di pagamento sarà emesso dal R.U.P. entro quarantacinque giorni dalla data dello stato di avanzamento che il Direttore dei Lavori dovrà trasmettergli entro trenta giorni dalla maturazione.

Il pagamento dell'importo dovuto sarà effettuato entro i trenta giorni successivi alla data di emissione del relativo certificato.

Quando, per motivi indipendenti dall'Impresa, i lavori dovessero rimanere sospesi per un periodo superiore a novanta giorni, è facoltà della Direzione Lavori, su richiesta dell'Impresa stessa, disporre il pagamento di un acconto, qualunque sia l'ammontare.

In corrispondenza di ogni SAL, verrà corrisposta all'Impresa la quota parte di oneri della sicurezza proporzionale all'importo dello stesso SAL.

Il R.U.P., alla data di emissione del certificato di pagamento, dovrà richiedere agli Enti previdenziali e assicurativi e alla Cassa Edile il D.U.R.C., la cui acquisizione agli atti del Comune è propedeutica al pagamento del certificato di pagamento.

Art. 32 - RATA DI SALDO

La rata di saldo sarà pagata **entro novanta giorni** dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione previa produzione di polizza fidejussoria. Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 del Codice Civile.

Art. 33 – RITARDO NEI PAGAMENTI

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti negli articoli precedenti, spettano all'Impresa gli interessi, legali e moratori nella misura e nei termini di cui alla normativa vigente.

Art. 34 - OPERE FINANZIATE CON MUTUO CASSA DD.PP.

Per le opere finanziate con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, i pagamenti in acconto e a saldo, in deroga a quanto previsto da ogni diversa disposizione, saranno corrisposti non appena l'Ente Mutuante avrà versato al Comune i ratei relativi, senza che per ciò l'Impresa possa pretendere interessi o indennizzi di sorta, ai sensi dell'art. 13, comma 3.2, del D.L. n. 55/1983 convertito con modificazioni nella Legge n. 131/1983.

Art. 35 - ANTICIPAZIONI DELL'IMPRESA

L'ente appaltante può avvalersi della facoltà di chiedere all'Impresa l'anticipazione per il pagamento dei lavori o provviste relative all'opera appaltata, ma non compresi nell'appalto. In tal caso sulle somme anticipate spetterà all'Impresa l'interesse legale vigente.

Art. 36 - ANTICIPAZIONI DELL'ENTE APPALTANTE

È disposto in favore dell'impresa, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n° 50/2016, l'anticipazione dell'importo contrattuale in ragione **del 20%** previa produzione di polizza fidejussoria o bancaria a garanzia costituita a favore dell'Ente per un importo complessivo pari alla somma anticipata maggiorata del tasso di interesse legale oltre I.V.A..

Art. 37 - CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto sarà compilato dal Direttore dei Lavori, insieme alla sua specifica relazione, entro trenta giorni dalla data di certificazione dell'ultimazione di tutti i lavori ordinati e trasmesso al R.U.P. che dovrà invitare l'Impresa a sottoscriverlo entro il termine di trenta giorni.

Qualora l'Impresa non firmi il conto finale nel termine sopra indicato si intende dallo stesso definitivamente accettato.

Art. 38 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'Impresa è tenuta ad applicare integralmente il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini o negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, e, se Impresa cooperativa, anche nei riguardi dei soci.

L'Impresa è tenuta, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa è, inoltre, responsabile in rapporto al Comune dell'osservanza dei predetti obblighi da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

L'Impresa è obbligata, in particolare, ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relativi al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività e a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.

L'Impresa è, altresì, obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per i fini indicati si opera sull'importo netto delle rate di acconto lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori responsabilità dell'Impresa.

Fermi tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, l'Impresa è, altresì, tenuta a:

- raccordarsi con il Responsabile della Struttura interessata dai lavori, per il tramite della D.L., per coordinare i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori e per cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro;
- scambiare, ove necessario, le informazioni con il Responsabile della Struttura interessata dai lavori e l'R.S.P.P. aziendale, per il tramite della D.L., al fine di eliminare i rischi connessi alle interferenze con le diverse attività lavorative e per avere un reciproco scambio di informazioni in merito ai rischi lavorativi specifici, al fine di porre in atto tutte le misure di prevenzione e protezione idonee, ivi compresa la scelta dei dispositivi di protezione individuale, quando necessari;
- portare a conoscenza dei propri dipendenti i rischi connessi all'esecuzione dei lavori;
- disporre ed esigere che i propri dipendenti siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi connessi alle lavorazioni eseguite;
- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti e in regola con le prescrizioni di legge;
- richiedere, per il tramite della D.L., l'autorizzazione del Responsabile della Struttura interessata dai lavori prima di effettuare interventi che potrebbero comportare la disattivazione degli impianti generali;
- richiedere preventiva autorizzazione alla D.L., in tutti i casi di impiego temporaneo di utensili, attrezzature o macchine di proprietà del Comune;
- garantire e mantenere l'integrità degli strumenti di proprietà del Comune;
- attenersi alle norme che saranno emanate dalla Direzione dei Lavori nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti interessati dai lavori, anche se ciò comporti l'esecuzione degli stessi a gradi, limitando l'attività lavorativa ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata, od obblighi il personale dell'Impresa a percorsi più lunghi e disagiati;
- osservare le norme derivanti dalle vigenti disposizioni normative in materia di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, di disoccupazione involontaria, di invalidità e di vecchiaia, e le altre disposizioni vigenti in materia o che potranno essere emanate nel corso dell'appalto;
- fornire ed installare cartelli e segnali luminosi notturni e qualsiasi altro strumento idoneo a garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
- utilizzare personale munito di idonea qualificazione professionale e a conoscenza di tecniche adeguate alle esigenze proprie di ogni specifico lavoro e tali, comunque, da garantire il corretto e regolare funzionamento degli impianti e delle apparecchiature che sarà chiamato a gestire e a utilizzare.

Art. 39 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

L'Impresa è responsabile, tanto verso l'ente Comune quanto verso i terzi, di tutti i danni da essa causati durante l'esecuzione dei lavori. È, perciò, obbligo dell'Impresa adottare - nell'esecuzione dei lavori nonché nella condotta del cantiere - tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli utenti e di tutti gli addetti ai lavori e per non causare danni a beni pubblici e privati.

L'Impresa, in caso di infortunio, si assume tutte le responsabilità, civili e penali, dalle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, il Comune ed il suo personale, e resterà, pertanto, a carico della medesima Impresa il completo risarcimento dei danni.

L'Impresa è tenuta all'osservanza delle norme obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e nell'esecuzione dei lavori dovrà adottare i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale e dei terzi con scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia. In tal senso il Comune resta esonerato da ogni qualsivoglia responsabilità.

Tutto il personale utilizzato dovrà essere alle dipendenze e/o sotto la diretta ed esclusiva vigilanza dell'Impresa e dovrà, altresì, essere idoneo a svolgere le mansioni alle quali è adibito.

Prima di consentirne l'ingresso in cantiere l'Impresa dovrà comunicare alla D.L. l'elenco nominativo del personale che sarà utilizzato negli interventi di manutenzione, compresi i soci lavoratori, se trattasi di società cooperativa, con la indicazione degli estremi, per ciascuno di essi, di un documento di riconoscimento in corso di validità legale.

L'Impresa dovrà esibire ad ogni richiesta del Comune il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalla vigente normativa.

L'Impresa senza diritto a compenso o indennizzo o rivalsa, essendo tutto compreso nel prezzo di appalto, dovrà:

- collaborare con la D.L. sia nelle verifiche che nella compilazione dei preventivi e dei computi metrici con propri strumenti di misura, utensili, materiali, operai e quanto altro sia ritenuto necessario;
- eseguire, eventualmente, i lavori anche in ambienti con attività in corso, che non dovranno in alcun modo essere interrotte, con tutti gli oneri che ne derivano;
- mantenere la disciplina, fare osservare i regolamenti e le disposizioni in vigore all'atto dei lavori, sostituire i rappresentanti e gli operai per i quali la Direzione dei Lavori ritenga necessario l'allontanamento, anche immediato;
- provvedere alla pulizia quotidiana dei residui prodotti dalle lavorazioni effettuate;
- realizzare ogni e qualsiasi opera e/o adottare accorgimenti finalizzati a garantire l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

L'Impresa dovrà eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme contrattuali e del presente capitolato, attenendosi altresì alle ulteriori specifiche disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.-

Qualora venissero eseguite delle opere, apprestate delle forniture e impianti di materiali non conformi alle prescrizioni suddette, e nel caso comunque di cattiva esecuzione, l'Impresa dovrà procedere al completo adeguamento ricorrendo, all'occorrenza, anche alla demolizione delle opere e alla sostituzione delle forniture e dei materiali a sua cura e spesa.

Nel caso in cui l'Impresa si rifiutasse di procedere ai suddetti rifacimenti ed interventi, il Comune potrà procedere d'ufficio alla esecuzione dei lavori e alla rescissione del contratto in danno all'Impresa stesso.

Nella formazione del prezzo dei lavori sono stati tenuti presenti e quindi sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri generali e particolari previsti dal presente capitolato e dal capitolato generale di appalto.

Sono altresì a carico dell'Impresa le spese, gli oneri e gli obblighi seguenti:

- l'assunzione quale Direttore di Cantiere, ove l'Impresa non ne abbia titolo, di un tecnico professionalmente abilitato e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere, autorizzato a rappresentare l'Impresa il cui nominativo e domicilio dovranno essere comunicati al Comune che potrà richiedere in qualunque momento la sostituzione senza che ciò possa costituire titolo per avanzare richieste di compensi.
- la comunicazione al Direttore dei lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, dei nominativi del Direttore Tecnico di Cantiere, del capo Cantiere, del Responsabile della Sicurezza per la Prevenzione e Protezione (RSPP) e dell' Addetto alle emergenze.
- la formazione del cantiere compreso le eventuali opere di recinzione e protezione;
- l'installazione delle attrezzature e impianti necessari al normale svolgimento dei lavori,
- l'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione secondo le vigenti norme e leggi della prevenzione degli infortuni, per la tutela del lavoratore e dei terzi in genere
- l'esposizione di cartelli, di idonea fattura e dimensione, preventivamente accettati dalla D.L., in cui siano indicati chiaramente l'oggetto dei lavori, l'Ente appaltante, l'importo dei lavori, l'Impresa e la Direzione nonché l'eventuale Ente finanziatore;
- lo smacchiamento delle aree interessate dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, di siepi e l'estirpazione delle ceppaie;

- gli impianti di segnalamento diurno e notturno del cantiere e dei lavori in corso come prescritti dalla normativa di sicurezza e, ove ne ricorrano i presupposti, dal regolamento di attuazione del codice della strada;
- l'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisorie per lo scolo e la deviazione preventiva di esse;
- la fornitura di tutti mezzi di trasporto, attrezzi, mezzi d'opera e quanto altro necessario all'esecuzione dei lavori e all'approntamento del cantiere;
- il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori,
- le prestazioni del personale, degli attrezzi e degli strumenti per i rilievi, tracciamenti, le misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori, nonché le prove e misurazioni che la Direzione dei Lavori ritenga di effettuare;
- l'approntamento, se necessario, dei necessari locali di cantiere che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami;
- l'approvvigionamento idrico ed elettrico necessario a tutte le attività e lavori del cantiere;
- le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
- la costruzione di ponti di servizio, fissi o mobili, passerelle, accessi e comunque di tutte le opere provvisorie occorrenti per i montaggi e le prove, il tutto completo delle necessarie opere di protezione;
- la collaborazione con gli Uffici Tecnici degli Enti proprietari delle infrastrutture presenti (acquedotti, gasdotti, cavi elettrici e telefonici, ecc.);
- ogni altro onere per la formazione, pulizia e manutenzione del cantiere, compresa la recinzione, che dovrà essere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione dei lavori ordinati;
- la vigilanza e guardiania del cantiere sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera;
- il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette, nonché a richiesta della D.L., l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla costruzione dei lavori, che il Committente intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dal Comune, l'Impresa non potrà pretendere compensi di sorta. l'accettazione del libero accesso, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, del personale di sorveglianza o di Direzione per le prove e i controlli previsti dal presente Capitolato;
- il libero accesso, pedonale e veicolare, in qualsiasi istante, alle proprietà private, che per causa dei lavori si venissero a trovare intercluse, mediante la posa di passerelle, andatoie o ponti temporanei;
- le autorizzazioni, concessioni, permessi ecc. presso Amministrazioni ed Enti per qualsiasi servizio necessario e ausiliario all'espletamento dei lavori come l'occupazione di suolo pubblico, provvisoria interruzione di servizi, trasporti speciali ecc., compreso il pagamento delle relative tasse e indennità e l'accollo di ogni altro onere;
- l'esecuzione di tutti i lavori in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni e particolari esecutivi, dal capitolato o dalla descrizione delle opere
- nel caso di sospensione dei lavori, l'onere di ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Impresa l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- la conservazione e il ripristino di vie e passeggi esistenti che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, e la realizzazione di adeguate opere provvisorie atte a mantenere la continuità delle comunicazioni;
- la consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, ancor prima di essere sottoposte a collaudo;
- la riparazione dei danni di qualsiasi genere che si verificassero negli scavi, nei rinterri, alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie;

- la conservazione e consegna al Comune di eventuali reperti archeologici;
- il risarcimento a terzi per incidenti o danni causati da impianti segnaletici, posti in opera non correttamente, non chiaramente visibili o illeggibili;
- la protezione e la custodia degli impianti di proprietà del Comune o di altri Enti, interessati durante l'esecuzione dei lavori. Nel caso di guasti arrecati a detti impianti l'Impresa darà immediato avviso scritto all'Ufficio Tecnico e non potrà procedere alle riparazioni senza autorizzazione;
- l'operato di tutti i suoi dipendenti nel corso dei lavori;
- la fornitura di locali attrezzati e di mezzo di trasporto con relativo conduttore al servizio della Direzione dei Lavori per le attività di ufficio e per visite, sopralluoghi, controlli ecc.;
- le spese per la riproduzione di grafici, disegni e documenti vari relativi ai lavori;
- la fornitura di locali e impianti al servizio dei dipendenti e degli operai;
- l'adozione di tutte le misure secondo le vigenti leggi di igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni. il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dal contratto collettivo nazionale del lavoro degli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili e affini e negli accordi locali integrativi del contratto stesso in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori;
- la redazione dei piani di sicurezza di sua competenza;
- il confezionamento dei campioni dei materiali, nonché il loro trasporto al laboratorio per l'esecuzione delle relative prove;
- la esecuzione di ogni prova di carico statica o dinamica che sia ordinata dalla DL su qualsiasi struttura portante connessa alle opere realizzate;
- la fornitura di manodopera e di mezzi per effettuare le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti e quanto altro necessario al collaudo, nonché quanto occorre per ristabilire le parti di lavoro che sono state alterate per l'esecuzione delle verifiche;
- le spese relative a tutte le indagini, prove e verifiche (sia in sito che di laboratorio) che la Direzione Lavori e il Collaudatore riterranno opportuno disporre a loro insindacabile giudizio per specifici accertamenti, oltre quelli previsti a carico del Comune, compresi la fornitura della manodopera, dei mezzi e di quanto altro necessario all'esecuzione dei controlli e compresa altresì l'esecuzione degli eventuali ripristini;
- la fornitura, per tutta la durata dei collaudi, di ogni apparecchiatura necessaria per i collaudi medesimi;
- la manutenzione ordinaria di tutte le opere fino al collaudo
- la pulizia e lo sgombero dei materiali di rifiuto dal cantiere e dalle vie di transito e di accesso allo stesso;
- lo sgombero tempestivo, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, ecc.
- le spese relative al contratto, inerenti e conseguenti (imposte, registrazione, tasse, diritti di segreteria, bolli negli atti tecnici e contabili dalla consegna al collaudo, copie, fotografie, etc.);

Art. 40 - OBBLIGHI PARTICOLARI DELL'IMPRESA

L'Impresa è tenuta all'osservanza delle misure generali di sicurezza e tutela dei lavoratori dipendenti previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Al fine di ridurre i fattori di nocimento e di disturbo ambientale, nonché eventuali danni e infortuni a persone e/o a cose, l'Impresa dovrà, altresì, osservare le seguenti prescrizioni:

- i posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi dalla eventuale caduta dei materiali in dipendenza delle attività lavorative;
- nei lavori che possono dar luogo alla produzione di schegge o materiali contundenti, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano nelle vicinanze;
- nel cantiere, in corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) per la protezione in caso di caduta dei materiali dall'alto;
- il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto e durante i lavori di demolizione è necessario provvedere alla riduzione del sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta;
- le manovre per il sollevamento ed il trasporto dei carichi devono essere articolate in modo da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i luoghi rispetto ai quali la eventuale caduta del carico può costituire pericolo;

- l'utilizzo di macchinari ed impianti rumorosi deve essere autorizzato, in deroga ai fissati limiti di emissioni acustiche, dalla D.L. sentito il parere del Responsabile della Struttura interessata dai lavori;
- i macchinari, quali motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori,
- escavatori idraulici, apripista e pale cariatrici, dovranno essere conformi, per quanto
- riguarda le emissioni acustiche alle prescrizioni normative;
- i rifiuti prodotti all'interno del cantiere dovranno essere smaltiti correttamente e nel rispetto dei disposti normativi.

L'Impresa è onerata della risoluzione ovvero dell'attiva partecipazione per la risoluzione delle problematiche connesse agli interventi da effettuare in modo che il Comune sia sollevato da ogni relativa incombenza e responsabilità. A tal fine dovrà, in particolare:

- eseguire gli interventi di manutenzione in armonia con le attività didattiche e istituzionali del Comune;
- gestire le richieste di interventi di manutenzione, di qualunque genere (in forma scritta, telefonica, informatica od orale), con procedimenti che consentano, in qualunque momento, la loro precisa conoscenza, anche con riferimento: ai richiedenti; agli edifici, alle unità ed agli ambienti per i quali sono stati richiesti gli interventi; ai tipi e alle categorie di lavoro interessate dagli interventi; all'oggetto degli interventi;
- eseguire i lavori in funzione della sicurezza dei locali;
- elaborare la documentazione necessaria, da sottoporre all'esame della Direzione dei Lavori, per tutti gli interventi che richiedono elaborazioni procedurali o certificazioni di regolarità esecutiva potendosi in tal senso avvalersi di ditte o lavoratori autonomi in possesso dei necessari requisiti e, pertanto, abilitati al rilascio di idonea dichiarazione di conformità o rilasciarle esso stesso;
- curare la gestione della contabilità degli interventi eseguiti, organizzata in modo da consentire alla Direzione dei Lavori la verifica di ogni singolo intervento e la conoscenza analitica di tutti i lavori eseguiti per categorie e tipi di intervento, separati anche per impianti, edifici e ambienti, secondo le indicazioni della direzione lavori.
- mantenere la disciplina nei cantieri con l'obbligo di osservare e far osservare ai dipendenti ed agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

Il Direttore dei Lavori potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per insubordinazione, incapacità o grave negligenza non siano di gradimento e l'Impresa sarà in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e di quelli che potrebbero essere subito ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere.

L'Impresa, dovrà, inoltre, organizzare e gestire i lavori in modo da consentire la pronta esecuzione di tutti gli interventi necessari a garantire comfort ed igiene all'utenza.

L'Impresa dovrà, infine, organizzare un sistema di comunicazione delle richieste di intervento che (soprattutto per le urgenze) consenta il reperimento delle squadre di lavoro con immediatezza.

Il Comune si riserva di provvedere direttamente alla esecuzione od al completamento dei lavori non tempestivamente eseguiti, addebitando alla Impresa inadempiente la maggiore spesa sostenuta ed eventuali danni.

Art. 41 - PERSONALE DELL'IMPRESA

Il personale destinato dall'Impresa ai lavori da eseguire dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza delle opere previste, alle modalità di esecuzione e ai termini di consegna contrattualmente stabiliti nei relativi ordini di servizio.

L'Impresa dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni previste dai contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori impegnati nel cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dalla data di consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'Impresa sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le eventuali indicazioni integrative fornite dal Direttore dei Lavori.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Impresa responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

Art. 42 - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro già richiamata e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, l'Impresa, previa formale autorizzazione del Direttore dei Lavori, potrà disporre la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi.

Tale situazione non costituirà elemento o titolo per l'eventuale richiesta di particolari indennizzi o compensi aggiuntivi.

Art. 43 - PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI RITROVATI

IL Comune, salvo le competenze ed i diritti sanciti dalla normativa vigente a favore dello Stato, si riserva la proprietà di tutti gli oggetti di interesse storico-archeologico ritrovati nel corso dei lavori.

Il rinvenimento di tali oggetti dovrà essere immediatamente segnalato al Direttore dei Lavori; l'Impresa sarà direttamente responsabile della eventuale rimozione o danneggiamento dei reperti e dovrà disporre, se necessario, l'interruzione dei lavori in corso.

La temporanea interruzione delle opere dovrà essere formalizzata dal Direttore dei Lavori e potrà essere considerata, in caso di particolare rilevanza, fra le cause di forza maggiore previste dal presente capitolato.

Art. 44 - ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE

Qualora il Comune abbia necessità di utilizzare l'opera eseguita prima dell'effettuazione del collaudo è possibile procedere alla presa in consegna anticipata dei lavori alle seguenti condizioni:

- che siano stati eseguiti con esito favorevole i collaudi tecnici;
- che siano stati eseguiti gli allacciamenti di tutti gli impianti alle reti dei servizi pubblici;
- che sia stato redatto un dettagliato stato di consistenza da allegare al verbale di presa in consegna anticipata.

Il Comune può richiedere all'organo di collaudo di verificare che le condizioni prescritte siano state effettivamente soddisfatte; a tale riguardo l'organo di collaudo redige un verbale sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal R.U.P. nel quale dovrà essere descritto lo stato delle opere e le conseguenti considerazioni dello stesso organo di collaudo sulla loro utilizzabilità.

La presa in consegna anticipata delle opere non assume alcuna rilevanza ai fini delle successive verifiche che verranno effettuate o in merito alle eventuali responsabilità dell'Impresa.

In caso di consegna anticipata delle opere il Comune si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell'Impresa gli interventi conseguenti a difetti di costruzione riscontrati in sede di collaudo o nei modi previsti dalla normativa vigente.

Art. 45 - CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. n° 50/2016, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, si esperisce la procedura per il bonario accordo previsto dal citato art. 205.

In caso di contestazione tra il Direttore dei Lavori e l'Impresa si procederà alla loro risoluzione in via amministrativa.

Il Foro competente per qualunque controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione delle norme contrattuali e di quelle altre applicabili al rapporto, nessuna esclusa, che non si sia potuto definire con accordo diretto o con accettazione da parte dell'Impresa sarà quello di Ragusa.

In nessun caso l'Impresa potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori nel corso dei procedimenti giudiziari di cui sopra.

Art. 46 - DOMICILIO LEGALE DELL'IMPRESA

L'Impresa è tenuta ad avere domicilio nel luogo ove ha sede l'ufficio di direzione dei lavori. In mancanza di propri uffici in detto luogo, l'Impresa è tenuta ad eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate al domicilio come sopra stabilito a mezzo di lettera raccomandata R/R, messo notificatore dell'Ente, email o posta elettronica certificata.

Art. 47 - RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA

Durante il corso dell'appalto l'Impresa dovrà garantire la presenza in cantiere di un suo rappresentante, il cui nome e il cui domicilio dovranno essere notificati alla D.L., in uno al recapito telefonico e gli orari di reperibilità quotidiana, per la ricezione di eventuali ordini verbali o urgenti.

Tale rappresentante dovrà avere la capacità e l'incarico di ricevere ordini dalla D.L. e di darvi immediata esecuzione.

Qualsiasi comunicazione fatta al rappresentante dell'Impresa dal R.U.P. o dal Direttore dei Lavori si considererà fatta personalmente all'Impresa.

Art. 48 - ESSENZIALITÀ DI TERMINI E COMMUNICAZIONI

I termini e le comunicazioni contenute nel contratto, nel capitolato speciale e nel capitolato generale operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'Impresa.

Art. 49 - QUALITÀ E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

L'Impresa provvede all'approvvigionamento dei materiali dalle località di sua scelta purché a giudizio della D.L. siano delle migliori qualità e rispondenti alle indicazioni e ai requisiti richiesti per capitolato e imposti dalla normativa tecnica che ne disciplina l'uso e l'accertamento delle caratteristiche.

I materiali che la D.L. dichiarerà giustificatamente inaccettabili o tali risultino dalle prove o analisi, debbono essere allontanati dal cantiere e sostituiti con altri idonei, il tutto a cura e spese dell'Impresa. Tutti i materiali potranno essere sottoposti a prove di resistenza e di qualità e l'Impresa è obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove richieste, anche se più volte ripetute, da eseguirsi presso gli Istituti autorizzati.

I campioni sono prelevati secondo le norme prescritte dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.), che l'Impresa dichiara di conoscere ed alle quali si assoggetta, e, occorrendo, saranno conservati negli Uffici del Comune munendoli di suggelli e firme e previa redazione di appositi verbali.

In ogni caso l'Impresa è sempre responsabile della costanza delle caratteristiche accettate per tutto il materiale impiegato nel corso dei lavori le cui caratteristiche dovranno essere conformi alle prescrizioni delle vigenti normative tecniche, che qui si intendono richiamate, e alle specifiche descritte nei prezzi di elenco.

Si conviene che, per quanto qui non espressamente previsto, varranno, in caso di controversia, le norme recate dal **Capitolato Speciale di Appalto "Luigi Lentini" mod. 3001 per lavori edilizia edito alla data dell'appalto.**

Art. 50 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE E DI ESCAVAZIONE

Restano in proprietà del Comune i materiali provenienti da demolizioni di pavimentazioni ed escavazione qualora utilizzabili per la formazione di rilevati, di rinterri o di fondazioni. Resta sempre in proprietà del Comune la terra vegetale da sistemare a campagna nei terreni interessati dai lavori o da utilizzare in altri siti del demanio del Comune.

I suddetti materiali, utili al Comune, dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato dalla D.L., per essere poi ripresi e sistemati a tempo opportuno.

Art. 51 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto con le procedure, con le modalità di cui all'art. 108 del D.Lgs. n° 50/2016, tra l'altro, nei seguenti casi:

- frode dell'Impresa nell'esecuzione dei lavori;
- ammontare complessivo delle penali superiore al 10% dell'importo netto contrattuale;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori da parte dell'Impresa;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale accertata a carico dell'Impresa;
- sospensione dei lavori, da parte dell'Impresa, senza giustificato motivo e tale da compromettere il rispetto dei tempi contrattuali;
- rallentamento dei lavori, da parte dell'Impresa, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell'opera;
- proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dei disposti del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- perdita, da parte dell'Impresa, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o

l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- mancata attivazione in tempo utile dell'Impresa per la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali, di eventuali subappalti obbligatori richiesti per una o più categorie scorporabili in riferimento alle quali occorre la qualificazione obbligatoria non posseduta dall'Impresa aggiudicataria;
- per ogni altra fattispecie prevista dalle vigenti norme sui lavori pubblici.

L'Impresa è sempre tenuta al risarcimento dei danni alla stessa imputabili.

In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto l'Impresa, **entro 30 giorni** dalla comunicazione da parte del Comune, dovrà provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà ed immettere nel possesso del cantiere il Comune.

Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto e dell'esecuzione d'ufficio dei lavori non potrà essere invocata dall'Impresa per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo a immettere il Comune nel possesso del cantiere nello stato in cui si trova.

Art. 52 - MODO DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO

Si conviene che, per quanto qui non espressamente previsto, varranno, in caso di controversia, le norme recate dal **Capitolato Speciale di Appalto "Luigi Lentini" mod. 3001 per lavori edilizia edito alla data dell'appalto.**

Art. 53 - IMPIANTI

Si conviene che, per quanto qui non espressamente previsto, varranno, in caso di controversia, le norme recate dal **Capitolato Speciale di Appalto "Luigi Lentini" mod. 3001 per lavori edilizia edito alla data dell'appalto.**

Art. 54 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

- Si conviene che, per quanto qui non espressamente previsto, varranno, in caso di controversia, le norme recate dal **Capitolato Speciale di Appalto "Luigi Lentini" mod. 3001 per lavori edilizia edito alla data dell'appalto,**

Art. 55 – ELENCO PREZZI ELEMENTARI

MANO D'OPERA – Prezzo per ogni ora di effettivo lavoro della mano d'opera comprensivo di retribuzione diretta e indiretta (compresa indennità di trasporto, contributi previdenziali ed oneri a carico dell'Impresa) di ogni altra spesa per baraccamenti, casermaggio, cucina, fornitura di attrezzi ed utensili del mestiere e delle percentuali per spese generali ed utili dell'Impresa, per la formazione dei nuovi prezzi ovvero per i lavori da pagarsi in economia:

1) OPERAIO SPECIALIZZATO

Per ogni ora: euro trentuno/91 € 31,91

2) OPERAIO QUALIFICATO

Per ogni ora: euro ventinove/65 € 29,65

3) OPERAIO COMUNE

Per ogni ora: euro ventisei/71 € 26,71

TRASPORTI E NOLI – Per la formazione di nuovi prezzi, **non previsti nel prezziario regionale anno 2018**, si farà riferimento ai *costi dei materiali, trasporti e noli*, per la Provincia di Ragusa, rilevati alla data del 21 Settembre 2017 dalla *Commissione Regionale istituita a norma della circolare del Ministero LL.PP. n. 505/I A.C. del 28.01.1977, e nuova regolamentazione di cui alla circolare Ministero LL.PP. n. 705 U.L. del 18.04.1984*” . Tali prezzi si intendono per macchine funzionanti già in cantiere e sono comprensivi delle prestazioni dei conducenti, degli operai specializzati e della manovalanza relativa all'esercizio delle macchine stesse; in essi sono inoltre compresi il carburante, il lubrificante, gli accessori e quanto altro necessario per l'esercizio e la manutenzione nonché le quote di ammortamento e di inoperosità e i pezzi di ricambio nonché delle percentuali per spese generali ed utili dell'Impresa.

Modica lì 11.10.2018

I Progettisti

geom. Carmelo Amore



geom. Salvatore Spadola



Istr. Tecnico Rosario Alecci

